



SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE RELATIVA A NATANTI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura i *Rischi* della responsabilità civile impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni **da lesioni personali** involontariamente cagionati a *Terzi* dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del *Natante* descritto in *Polizza*.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private del *Natante* assicurato;
2. **PER I NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA**: la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre assicura i *Rischi* definiti nelle "Condizioni Aggiuntive" in quanto tali condizioni siano state espressamente richiamate in *Polizza*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della garanzia principale e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i *Rischi* della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del *Natante* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

Salvo che sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante, e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non corrisponderà alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- nel caso di *Natanti* adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di *Natanti* con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplina-



- no l'utilizzo;
- per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
 - se il *Natante* si trovi in navigazione al di fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione;
 - in caso di innavigabilità (*assenza dei presupposti e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza*) del *Natante*;
 - se il conducente al momento del *Sinistro* guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - in caso di dolo del conducente;
 - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:
 - il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purchè la patente venga successivamente rilasciata;
 - il conducente guida con patente scaduta, purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del *Sinistro*, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Natante* assicurato a causa del *Sinistro* stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione.

ARTICOLO 3 - LIMITI DI NAVIGAZIONE

→ L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, per le acque interne italiane e per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano.

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto



dell'articolo 5 - **Adeguamento del premio.** Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **ha facoltà di modificare il *Premio* precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. **Il pagamento da parte del *Contraente* del nuovo *Premio* proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.**

Nel caso in cui il *Contraente* non intenda accettare il nuovo *Premio* potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il *Premio*. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Natante* assicurato ed al suo utilizzo, nonché al *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa.

In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, ovvero da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE

Nel caso di trasferimento della proprietà del *Natante*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO NATANTE

L'alienante può chiedere che il contratto relativo al *Natante* alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per un altro *Natante* non soggetto all'obbligo di assicurazione di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*: ***UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* si riserva la facoltà di accettare tale richiesta, comunicando al *Contraente* le relative condizioni di *Premio*.**



In caso di diminuzione del Premio **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** non effettua alcun rimborso, ma procede all'adeguamento delle eventuali rate successive.

In caso di consegna del *Natante* in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al *Natante* alienato viene ceduto all'acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso *Natante* il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il *Contraente* deve darne comunicazione a **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** restituendo contestualmente certificato di assicurazione e contrassegno. **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** rimborsa al *Contraente* la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.

Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del *Natante* in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** i predetti documenti. In caso di successivo trasferimento di proprietà del *Natante* stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del *Natante*.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La *Denuncia* del *Sinistro* deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* stesso si è verificato o l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza e deve contenere: il numero della *Polizza*, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla *Denuncia* devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia* del *Sinistro* come sopra indicati può comportare per **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia* del *Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.



ARTICOLO 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora *UNIPOLSAI ASSICURAZIONI* lo richieda espressamente.

ARTICOLO 10 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Durata

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.

Se l'assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) il *Premio* viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in polizza. Pertanto, ai sensi dell'art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una durata superiore a cinque anni, il *Contraente* potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il *Contraente* non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Il *Premio* esposto in *Polizza* è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta

Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, **la sua eventuale disdetta deve essere inviata – con raccomandata o con telefax – almeno quindici giorni prima della scadenza di annualità indicata in *Polizza***. In questo caso il contratto cessa alla sua naturale scadenza. **Salvo quanto previsto, relativamente al *Premio*, dall'articolo 5 - *Adeguamento del Premio***, in mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 11 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

È escluso il tacito rinnovo.

È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà o di consegna in conto vendita del Natante.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.



ARTICOLO 12 – FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA O PERDITA TOTALE DEL NATANTE

In caso di *furto, rapina, appropriazione indebita o perdita totale del Natante* indicato in *Polizza* è comunque dovuto per intero dal *Contraente* il *Premio* residuo, relativo all'intero *Periodo di assicurazione* contrattualmente previsto, indipendentemente dall'eventuale rateizzazione del *Premio* stesso.

L'assicurazione di un altro *Natante* potrà essere prestata previa sottoscrizione di un nuovo contratto e con relativo pagamento del *Premio*.

In caso di *furto, rapina o appropriazione indebita* il *Contraente* deve far pervenire, all'Agenzia o al Punto di Vendita **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** ai quali è assegnato il contratto, copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Negli *altri casi di perdita totale* il *Contraente* deve comprovare la stessa con idonea documentazione.

ARTICOLO 13 - DUPLICATO DI POLIZZA

Ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** rilascia un duplicato o una copia della *Polizza* su richiesta ed a spese del *Contraente* e può esigere la **presentazione o la restituzione dell'originale**.

Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il *Contraente* deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI**.

ARTICOLO 15 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



Premessa

L'assicurazione dei *Rischi* indicati nelle sottoestese *Condizioni Aggiuntive* è regolata dalle *Condizioni Generali di Assicurazione riportate nella precedente Sezione II*.

→ **F) *Danni a cose di Terzi trasportati su Natanti ad uso privato (esclusi noleggio e locazione)***

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati. **Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da *Incendio*, da furto o da smarrimento.**

La garanzia è prestata, per ogni persona danneggiata, **entro il *Massimale* indicato in *Polizza*.**

→ **G) *Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati***

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di *Terzi* dalla navigazione o giacenza in acqua del *Natante* assicurato.

In caso di *Sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato* la *Franchigia* eventualmente patuita.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti dell'eventuale *Franchigia*.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose che si trovino a bordo del *Natante* ed alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.